SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

Ministero dei trasporti

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi e relativo allegato. (Deliberazione n. 09/07).

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto proprio e relativo allegato. (Deliberazione n. 10/07).

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007.

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio e relativi allegati. (Deliberazione n. 11/07).

07A04024

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 24 aprile 2007, n. **19.**

Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Il conto annuale e la relazione allegata sulla gestione - Anno 2006. Il monitoraggio della spesa del personale - Anno 2007.

07A04033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 2007.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni per la costituzione delle speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 3 del 20 aprile 2007 con cui è stato modificato il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Matera;

Decreta:

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria in sostituzione del sig. Manzari Francesco (CNCD) è nominato il sig. Ricchiuti Eustachio (COPAGRI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: CALÒ

07A04150

DECRETO 20 aprile 2007.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto il decreto direttoriale n. 9 del 20 ottobre 2006 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale di Matera;

Visto il ricorso al TAR di Basilicata del 28 dicembre 2006 ad istanza della Coldiretti Matera;

Vista la nota prot. n. 1089 del 12 aprile 2007 con cui la Confederazione produttori agricoli COPAGRI ha consentito a questa Direzione provinciale del lavoro di nominare in seno al Comitato INPS il rappresentante della Federazione provinciale Coldiretti, rinunciando al proprio rappresentante in seno a tale Comitato;

Vista la nota prot. n. 62/AA del 18 aprile 2007 con cui la Federazione provinciale Coldiretti ha designato il proprio rappresentante in seno al Comitato INPS nella persona della sig.ra Dolce Fenicia;

Decreta:

La sig.ra Dolce Fenicia, su designazione della Coldiretti, è nominata componente nel Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in sostituzione del sig. Ricchiuti Eustachio rappresentante del COPAGRI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Matera, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: CALÒ

07A04151

DECRETO 20 aprile 2007.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Vista la legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Visto il decreto n. 9/74 del 28 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta;

Visto il successivo decreto n. 22 del 28 maggio 1999 con il quale è stato nominato il sig. Campanile Pasquale quale componente effettivo della suindicata commissione in rappresentanza dei lavoratori:

Vista la nota prot. n. 380/07 del 28 maggio 2007 con la quale la CGIL di Caserta ha designato il sig. Garofalo Antonio quale componente effettivo della suindicata Commissione in sostituzione del sig. Campanile Pasquale;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Garofalo Antonio, nato il 13 giugno 1956 a Maddaloni e ivi residente in via Starza Lunga n. 21 è nominato componente effettivo della Commissione

provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Campanile Pasquale.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Caserta, 20 aprile 2007

Il direttore ad interim: UVA

07A04152

DECRETO 24 aprile 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori delle società cooperative soc. cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., soc. coop. CICA Service a r.l., cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., società coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., soc. cooperativa Portabagagli stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, soc. cooperativa Portabagagli a r.l. stazione ferroviaria di Siracusa, cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, soc. cooperativa Fattorini stazioni P.N. e P.S. a r.l., MULT.SER.FER. soc. coop. Multiservizi Ferroviari, cooperativa Portabagagli «La Vigile», CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti S.r.l. (Decreto n. 40825).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilità finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;

Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarietà»;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 13 milioni, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro-tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore dei soci delle cooperative in regime 620/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991.

Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 22 marzo 2006 tra le sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le organizzazioni sindacali di settore, con le quali è stata concordata la necessità, per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Viste le istanze presentate dalle predette società, con le quali è stata richiesta la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società;

Visto il prospetto riepilogativo concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento fino al 31 dicembre 2006, fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi;

Ritenuto di autorizzare il trattamento in questione in favore dei lavoratori dipendenti dalle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel citato prospetto, posto in allegato, e facente parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di settecentoquindici lavoratori dipendenti dalle sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalità di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti:

1) soc. cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., sede in Acireale (Catania), unità di Catania, per un numero massimo di cinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

2) soc. coop. CICA Service a r.l., sede in Genova, unità di Genova, quarantasei lavoratori, unità di Alessandria, quattro lavoratori, unità di Imperia, quattordici lavoratori, unità di Savona, quindici lavoratori, per un numero massimo di settantanove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

3) cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di ventuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

4) soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., sede in Civitavecchia (Roma), unità di Civitavecchia (Roma), per un massimo di sessantasei lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

5) società coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di ottantatre lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

6) soc. cooperativa Portabagagli stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, sede in Napoli, unità di Napoli, duecentodue lavoratori, unità di Salerno, due lavoratori, per un numero massimo di duencentoquattro lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

7) soc. cooperativa Portabagagli a r.l. stazione ferroviaria di Siracusa, sede in Siracusa, unità di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di sedici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

8) cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di centoventicinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

9) soc. cooperativa Fattorini stazioni P.N. e P.S. a r.l., sede in Torino, unità di Torino, per un masimo di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

10) MULT.SER.FER. soc. coop. Multiservizi Ferroviari, sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) per un massimo di ventuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

11) cooperativa Portabagagli «La Vigile», sede in Civitavecchia (Roma), unità di Civitavecchia (Roma), per un massimo di dieci lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

12) CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti S.r.l., sede in Palermo, unità di Palermo, per un massimo di nove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.

Art. 3.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al sopra richiamato decreto interministeriale n. 38578 del 10 maggio 2006 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 4.135.050, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'evvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A04149

DECRETO 26 aprile 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, in favore dei lavoratori della società Malev Hungarian Airlines Ltd, unità in Fiumicino. (Decreto n. 40826).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Malev Hungarian Airlines Ltd nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1º febbraio 2007, in favore di un numero massimo di 6 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2007, con la quale la società Malev Hungarian Airlines Ltd, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore dei 4 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente dalla società Malev Hungarian Airlines Ltd, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291,di conversione, con modificazioni, del decreto 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Malev Hungarian Airlines Ltd, Sede in Roma -Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma), per quattro lavoratori per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007, pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Malev Hungarian Airlines Ltd, è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A04147

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Pluralia service - Società cooperativa a r.l.», in Montecalvo Irpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pluralia service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita in data 21 gennaio 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Luisa Romei di Ariano Irpino (Avellino), n. REA 111775, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Schiavo Antonio, nato a Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino, viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04142

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Ma.Gia - Piccola società cooperativa a r.l.», in Favria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ma.Gia - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Favria (Torino), costituita in data 13 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Palermo di Torino, n. REA 934710, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del

codice civile il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino) in via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04143

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Euroedil - Piccola società cooperativa a r.l.», in San Donaci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroedil - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in San Donaci (Brindisi), costituita in data 2 agosto 1999 con atto a rogito del notaio dott. Errico Michele di Brindisi, n. REA 105229, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, ivi domiciliata in via C. De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04144

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Moviment sistem - Piccola società cooperativa a r.l.», in Ceglie Messapica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moviment Sistem - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), costituita in data 29 gennaio 2002 con

atto a rogito del notaio dott. Ambrosi Giuseppe di San Vito dei Normanni (Brindisi), n. REA 111772, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, ivi domiciliata in via C. De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04145

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura servizi S.c. a r.l.», in Plataci, e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricoltura servizi S.c. a r.l.», con sede in Plataci (Cosenza), costituita in data 10 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Perrotta Adriana di Acri (Cosenza), n. REA 156813, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco, nato Cosenza il 21 novembre 1967 con studio in Rende (Cosenza), piazza Martin Luther King n. 10 (Complesso Metropolis), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04146

DECRETO 19 aprile 2007.

Abilitazione alla «S.c. a r.l. DNV - Modulo UNO», in Agrate Brianza, a svolgere verifiche decennali su serbatoi interrati per GPL con la tecnica delle emissioni acustiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Vista la domanda presentata dalla società DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione della società DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che la società DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. detiene una struttura operativa, personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrispondenti a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Vista la comunicazione 5 marzo 2007, prot. n. 00840/2007 con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro attesta ora l'avvenuta positiva esperibilità della procedura EA relativamente all'automezzo attrezzato di proprietà della DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., con sistema di pressurizzazione con GPL a ciclo aperto;

Decretano:

Art. 1.

1. La società DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. è abilitata, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinati ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e della competitività
del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale della prevenzione
del Ministero della salute
FRATELLO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
BATTISTONI

07A04014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Assegnazione di risorse premiali in attuazione della delibera CIPE n. 20/2004 (punto 1.2, lettere *a* e *b*). (Deliberazione n. 162/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto

dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (ora aree sottoutilizzate);

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha fra l'altro rifinanziato i due predetti fondi per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007, come modificata dalla delibera 18 marzo 2005, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2005), recante «Modifica delibera n. 20/2004 (allegato 2, indicatore 4, reportistica FSE)»;

Visto il punto 1.2 della citata delibera n. 20/2004, il quale prevede, fra l'altro, l'accantonamento, per finalità premiali, dell'importo di 187 milioni di euro a favore del Mezzogiorno (regioni, compreso l'Abruzzo e amministrazioni centrali), come da relativa articolazione nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo punto;

Vista in particolare la lettera *a)* del richiamato punto 1.2, che prevede una riserva premiale di 110,50 milioni di euro volta ad assicurare, da parte delle regioni del Mezzogiorno e delle amministrazioni centrali, la prosecuzione di tre indicatori della premialità comunitaria del 4% (tempestività dell'invio dei dati di monitoraggio e allineamento della periodicità del monitoraggio procedurale a quella del monitoraggio finanziario; rispetto anticipato — dal 31 dicembre al 31 ottobre di ciascun anno — della regola «n+2» per una quota corrispondente all'80% dell'annualità di riferimento; mantenimento di un adeguato livello annuo dei controlli previsti dal regolamento CE n. 438/2001) e di due indicatori aggiuntivi costituiti dal miglioramento della conoscibilità degli interventi finanziati dal FSE (per amministrazioni centrali e regionali) e dalla trasparenza della regionalizzazione degli interventi centrali (per le sole amministrazioni centrali);

Considerato che la ripartizione della suddetta riserva premiale fa riferimento alla chiave di riparto adottata nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) ed è stabilita nella misura del 70% a favore delle regioni e del 30% a favore delle amministrazioni centrali, con applicazione alle regioni della consolidata chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato ed alle amministrazioni centrali di una chiave di riparto proporzionale alla somma delle risorse comunitarie impiegate nel QCS e di quelle assegnate nel 2003 con le proprie delibere 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) e 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004);

Visto l'allegato 2 della stessa delibera n. 20/2004, come modificata dalla delibera n. 23/2005, nel quale sono specificati i criteri di riparto della suddetta riserva premiale di 110,50 milioni di euro connessa alla realizzazione di programmi comunitari nel Mezzogiorno, con attribuzione a ciascun indicatore di una quota di 22.100.000 euro, pari ad un quinto della citata riserva e viene infine stabilita la ripartizione delle risorse, nell'ambito di ciascun indicatore, tra regioni e amministrazioni centrali (per gli indicatori da 1 a 4) e tra amministrazioni centrali (per l'indicatore 5);

Vista la lettera *b)* del richiamato punto 1.2, che prevede una riserva di 76,50 milioni di euro per il finanziamento di un meccanismo gestito dalle regioni meridionali volto a incentivare il rafforzamento istituzionale di enti locali e altre istituzioni territoriali essenziali per

azioni di sviluppo e/o (a scelta regionale) per «progetti di qualità», con particolare attenzione a quelli di natura integrata, rinviando all'allegato 3 della stessa delibera n. 20/2004 la ripartizione della riserva secondo la tradizionale chiave di riparto regionale e che prevede altresì l'individuazione dei meccanismi di incentivazione da parte di ciascuna regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali;

Visto il predetto allegato 3 della citata delibera n. 20/2004, il quale, oltre ad indicare i meccanismi e le modalità alternative di perseguimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità dell'azione dei soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale (premialità legata alla presentazione di progetti di qualità, ovvero al rafforzamento istituzionale degli enti locali e di altre istituzioni territoriali), stabilisce la ripartizione della citata riserva premiale di 76,50 milioni di euro tra le regioni del Mezzogiorno (compreso l'Abruzzo);

Considerato che il monitoraggio relativo al raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna delle suddette premialità viene svolto dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0016840 dell'11 dicembre 2006, con la quale viene trasmessa la proposta relativa alla parziale assegnazione delle risorse premiali di cui al punto 1.2, lettera *a)*, della delibera n. 20/2004 (c.d. «premialità centrale»), con esclusivo riferimento agli indicatori 2, 3 e 4 (annualità 2005 per l'indicatore 2 e annualità 2004, rispettivamente per gli indicatori 3 e 4) e delle risorse di cui alla lettera *b)* dello stesso punto 1.2 (c.d. «premialità regionale»);

Considerato che in tale proposta sono evidenziati i criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle risorse da assegnare a fini premiali ed in particolare, con riferimento alla premialità di cui al punto 1.2, lettera *a)*, (c.d. «premialità centrale»), viene previsto:

relativamente all'indicatore 2, di assegnare l'importo di 4.059.090 euro (su un totale assegnabile pari a 7.366.667 euro), ripartito tra le regioni del Mezzogiorno e le amministrazioni centrali, per i rispettivi programmi di riferimento, secondo gli importi indicati in allegato alla stessa proposta, con un residuo di 3.307.577 euro, che resta a disposizione per eventuali future ripartizioni;

relativamente all'indicatore 3, di assegnare l'importo di 6.026.173 euro (su un totale assegnabile pari a 7.366.667 euro), ripartito tra le regioni del Mezzogiorno e le amministrazioni centrali, per i rispettivi programmi di riferimento, secondo gli importi indicati nello schema allegato alla stessa proposta, con un residuo di 1.340.494 euro, che resta a disposizione per eventuali future ripartizioni;

relativamente all'indicatore 4, di assegnare l'importo di 4.445.404 euro (su un totale assegnabile pari a 7.366.666 euro), ripartito tra le regioni del Mezzogiorno e le amministrazioni centrali, per i rispettivi programmi di riferimento, secondo gli importi indicati in allegato alla predetta proposta, con un residuo di 2.921.262 euro, da assegnare eventualmente nella successiva annualità;

Considerato inoltre che, con riferimento alla premialità di cui al punto 1.2, lettera *b)* (c.d. «premialità regionale»), la proposta del Ministro dello sviluppo economico prevede l'assegnazione di un importo pari a 63.770.400 euro (su un totale assegnabile di 76.500.000 euro), secondo la ripartizione regionale riportata nello schema allegato alla stessa proposta, con esclusione delle regioni Abruzzo e Calabria, per le quali devono essere completate le verifiche attualmente in corso, al cui esito è legata l'assegnazione delle residue risorse premiali (pari a 12.729.600 euro);

Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico di assegnazione delle risorse premiali soprarichiamate;

Delibera:

1. A valere sulle risorse accantonate dal punto 1.2, lettera *a)*, della delibera n. 20/2004 per le finalità premiali esposte in premessa, pari a complessivi 110,50 milioni di euro (c.d. «premialità centrale»), vengono disposte assegnazioni in favore delle amministrazioni centrali, per i rispettivi programmi di riferimento, e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per un importo totale di 14.530.667 euro. La ripartizione di tali risorse tra le amministrazioni regionali e centrali beneficiarie, per ciascuno dei richiamati indicatori 2, 3 e 4, è riportata negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. A valere sulle risorse accantonate dal punto 1.2, lettera *b)*, della delibera n. 20/2004, pari a complessivi 76,50 milioni di euro (c.d. «premialità regionale»), vengono disposte assegnazioni in favore delle regioni Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per un importo totale di 63.770.400 euro. Tale importo è ripartito tra le regioni beneficiarie, come indicato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 109

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)* DELIBERA CIPE N. 20/2004

TABELLA INDICATORE 2
(per il consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria)

Programmi regionali e centrali di riferimento	Importo assegnato (in euro)
Abruzzo	222.252,00
Basilicata	60.367,00
Campania	1.233.475,00
Molise	26.198,00
Sardegna	363.873,00
Assistenza tecnica	107.019,00
Ricerca	408.129,00
Scuola	161.869,00
Sicurezza	196.311,00
Sviluppo locale	662.578,00
Trasporti	617.019,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	4.059.090,00

TOTALE ASSEGNABILE . . . 7.366.667,00

RESIDUO . . . 3.307.577,00

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)* DELIBERA CIPE N. 20/2004

TABELLA INDICATORE 3
(per il consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria)

Programmi regionali e centrali	Importo assegnato (in euro)
Abruzzo	222.252,00
Basilicata	229.472,00
Calabria	635.817,00
Molise	133.558,00
Puglia	845.693,00
Sardegna	618.800,00
Sicilia	1.237.600,00
Pesca	41.790,00
Ricerca	408.129,00
Scuola	161.869,00
Sicurezza	196.311,00
Sviluppo locale	677.863,00
Trasporti	617.019,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	6.026.173,00

TOTALE ASSEGNABILE . . . 7.366.667,00

RESIDUO . . . 1.340.494,00

ALLEGATO 3

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)* DELIBERA CIPE N. 20/2004

TABELLA INDICATORE 4
(per il miglioramento dell'informazione su interventi cofinanziati dal FSE)

Programmi regionali e centrali	Importo assegnato (in euro)	Importo accantonato (in euro)	Importo assegnabile (in euro)
Basilicata	215.706,00	24.101,00	239.807,00
Calabria	173.954,00	490.501,00	664.455,00
Campania	985.078,00	303.954,00	1.289.032,00
Molise	69.298,00	70.275,00	139.573,00
Puglia	355.281,00	528.503,00	883.784,00
Sardegna	345.582,00	301.090,00	646.672,00
Sicilia	833.560,00	459.783,00	1.293.343,00
Ricerca	608.072,00	16.745,00	624.817,00
Scuola	165.852,00	81.799,00	247.651,00
Sicurezza	100.022,00	200.435,00	300.457,00
Sviluppo locale	592.999,00	444.076,00	1.037.075,00
TOTALE . . .	4.445.404,00	2.921.262,00	7.366.666,00

ALLEGATO 4

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLA PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2 LETTERA *b)*, DELLA DELIBERA CIPE N. 20/2004
(c.d. premialità regionale)

Programmi regionali	Importo assegnato (in euro)
Basilicata	3.404.250,00
Campania	18.298.800,00
Molise	1.981.350.00
Puglia	12.546.000,00
Sardegna	9.180.000,00
Sicilia	18.360.000,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	63.770.400,00

07A04013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo all'estratto recante «Soppressione del Consolato generale d'Italia in Podgorica (Repubblica del Montenegro).

Il provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2007, risulta essere l'estratto del decreto interministeriale; pertanto, in testa, si intendono riportate le seguenti autorità emananti:

«IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE»

ed in calce, i seguenti riferimenti:

«Dato a Roma, 1º marzo 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA».

07A04120

Comunicato relativo all'estratto recante «Istituzione dell'Ambasciata d'Italia in Podgorica (Repubblica del Montenegro), a decorrere dal 1º gennaio 2007».

Il provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2007, risulta essere l'estratto del decreto del Presidente della Repubblica; pertanto, in testa, si intende riportata la seguente autorità emanante:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA»

ed in calce, i seguenti riferimenti:

«Dato a Roma, 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2007
Registro n. 1, foglio n. 318».

07A04121

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 924 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINTAMIN, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezione:

«soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 029169075 (in base 10) 0VU5FM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), via Camagre 41/43 (tutte le fasi); Pierrel Medical Care S.p.a - 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, Zona Industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Isoleucina 7,08 g; L-Leucina 9,24 g; L-Lisina acetato 10,44 (L-Lisina 7,5 *g)*; L-Metionina 5,4 g; L-Fenilalanina 5,76 g; L-Treonina 4,08 g; L-Triptofano 1,56 g; L-Valina 6,72 g; L-Arginina 9,72 g; L-Istidina 3,38 g; L-Alanina 7,2 g; L-Prolina 11,4 g; Glicina 11,81 g; L-Serina 6 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,21 g (l-Cisteina base 0,14 *g)*;

eccipienti: sodio metabisolfito 0,09 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione:

«soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml;

A.I.C. n. 029169087 (in base 10) 0VU5FZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel Medical Care S.p.A - 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, Zona Industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

L-Isoleucina 7,08 g; L-Leucina 9,24 g; L-Lisina acetato 10,44 (L-Lisina 7,5 g); L-Metionina 5,4 g; L-Fenilalanina 5,76 g; L-Treonina 4,08 g; L-Triptofano 1,56 g; L-Valina 6,72 g; L-Arginina 9,72 g; L-Istidina 3,38 g; L-Alanina 7,2 g; L-Prolina 11,4 g; Glicina 11,81 g; L-Serina 6 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,21 g (l-Cisteina base 0,14 g);

eccipienti: sodio metabisolfito 0,09 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi per la nutrizione parenterale totale in pazienti adulti senza patologia specifica d'organo con perdite di azoto fino a 10-15 g al giorno. La soluzione al 10% è una fonte ancora più concentrata di azoto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 029169075 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 029169087 - «soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 029169075 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

A.I.C. n. 029169087 - «soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04131

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sodio Cloruro F K I»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 925 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO CLORURO F K I, nelle forme e confezioni: «0,9 % soluzione per infusione» 25 sacche da 250 ml; «0,9 % soluzione per infusione» 15 sacche 500 ml; «0,9 % soluzione per infusione» 10 sacche 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezione:

«0,9 % soluzione per infusione» 25 sacche da 250 ml;

A.I.C. n. 031938386 (in base 10) 0YGPUL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), via Camagre 41/43 (tutte le fasi); Ipra S.p.a - 94100 Assoro/en (Italia), via Pasquasia, Z.I. Dittaino (tutte le fasi); Fresenius Kabi France S.A., 27406 Louviers Cedex (Francia), Rue du Rempartb. P. 611 (tutte le fasi); Pierrel Medical Care S.p.a. - 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, Zona Industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

Confezione:

«0,9 % soluzione per infusione» 15 sacche 500 ml;

A.I.C. n. 031938398 (in base 10) 0YGPUY (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), via Camagre 41/43 (tutte le fasi); Ipra S.p.a - 94100 Assoro/en (Italia), via Pasquasia, Z.I. Dittaino (tutte le fasi); Fresenius Kabi France S.A., 27406 Louviers Cedex (Francia), Rue du Rempartb. P. 611 (tutte le fasi); Pierrel Medical Care S.p.a - 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, Zona Industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9 % soluzione per infusione» 10 sacche 1000 ml;

A.I.C. n. 031938400 (in base 10) 0YGPV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), via Camagre 41/43 (tutte le fasi); Ipra S.p.a. - 94100 Assoro/en (Italia), via Pasquasia, Z.I. Dittaino (tutte le fasi); Fresenius Kabi France S.A., 27406 Louviers Cedex (Francia), Rue du Rempartb. P. 611 (tutte le fasi); Pierrel Medical Care S.p.A. - 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, Zona Industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 031938386 - «0,9 % soluzione per infusione» 25 sacche da 250 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 031938398 - «0,9 % soluzione per infusione» 15 sacche 500 ml.

Classe: «C».

A.I.C. n. 031938400 - «0,9 % soluzione per infusione» 10 sacche 1000 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031938386 - «0,9 % soluzione per infusione» 25 sacche da 250 ml.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

A.I.C. n. 031938398 - « 0,9 % soluzione per infusione» 15 sacche 500 ml.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 031938400 - «0,9 % soluzione per infusione» 10 sacche 1000 ml.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04132

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Carnitene»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 926 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARNITENE, anche nelle forme e confezioni: «1 g/ 100 ml soluzione per infusione» sacca 100 ml; «2,5 g/ 250 ml soluzione per infusione» sacca 250 ml.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma (Italia), codice fiscale 00410650584.

Confezione: «1 g/ 100 ml soluzione per infusione «sacca 100 ml.

A.I.C. n. 018610105 (in base 10) 0KRXXT (in base 32.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel Medical Care S.p.A, 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, zona industriale (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: L(-)carnitina sale interno 1,00 g;

eccipienti: sodio cloruro 0,90 g; acido cloridrico diluito FU quanto basta a pH 5,8; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «2,5 g/ 250 ml soluzione per infusione» sacca 250 ml.

A.I.C. n. 018610117 (in base 10) 0KRXY5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel Medical Care S.p.A, 85050 Tito Scalo (Potenza), Italia, zona industriale (tutte le fasi).

Composizione: 250 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: L(-)carnitina sale interno 2,5 g;

eccipienti: sodio cloruro 2,250 g; acido cloridrico diluito FU quanto basta a pH 5,8; acqua p.p.i. quanto basta a 250 ml.

Indicazioni terapeutiche: deficienze primarie e secondarie di carnitina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 018610105 - «1 g/ 100 ml soluzione per infusione» sacca 100 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 018610117 - «2,5 g/ 250 ml soluzione per infusione» sacca 250 ml.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 018610105 - «1 g/ 100 ml soluzione per infusione» sacca 100 ml - OSP 1 : medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

Confezione: A.I.C. n. 018610117 - «2,5 g/ 250 ml soluzione per infusione» sacca 250 ml - Osp 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ringer Acetato Bieffe Medital»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 928 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RINGER ACETATO BIEFFE MEDITAL, nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, codice fiscale 09887560150.

Confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 030938094 (in base 10) 0XJ4ZG (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), Corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro biidrato 0,22 g; sodio acetato 4 g.

Eccipienti: acqua per preparazioni inisttabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml.

A.I.C. n. 030938106 (in base 10) 0XJ4ZU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Bieffe Medital S.A., 22666 Senegue - Sabinanigo (Huesca) (Spagna), En Ctra de Biescas - Camino A Soripas (tutte le fasi); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro biidrato 0,22 g; sodio acetato 4 g;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario corregeere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 030938094 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 030938106 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: 030938094 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

Confezione: A.I.C. n. 030938106 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - Osp 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04134

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isoselect 8%»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 929 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ISOSELECT 8%, rilasciata alla società Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, codice fiscale n. 09887560150, sono apportate le seguenti modifiche: in sostituzione della denominazione «Isoselect 8%», è ora autorizzata la denominazione «Isoselect»;

In sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 500 ml (A.I.C. n. 029362023) viene autorizzata la confezione «8% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (A.I.C. n. 029362035).

Confezione: «8 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 029362035 (in base 10) 0W01VM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), Corso Spagna, 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 di soluzione contengono:

principi attivi: L-Alanina 5,5 g; L-Arginina 7,8 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,43 g, pari a l-Cisteina 0,30 g; L-Fenilalanina 0,27 g; Glicina 9,5 g; L-Isoleucina 7,09 g; L-Istidina 2,98 g; L-Leucina 11,84 g; L-Lisina acetato 10,72 g, pari a L-Lisina 7,6 g; L-Metionina 0,5 g; L-Prolina 5,8 g; L-Serina 4,3 g; L-Treonina 5,8 g; L-Triptofano 0,15 g; L-Valina 10,65 g.

eccipienti: sodio metabisolfito 0,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: encefalopatia epatica. Supporto nutrizionale e metabolico a breve e medio termine del paziente cirrotico. Supporto nutrizionale e metabolico in tutti gli stati caratterizzati da un catabolismo muscolare (traumi - interventi chirurgici - decorso postoperatorio - stati settici di varia natura - condizioni di stress di qualsiasi entità nel paziente epatopatico), da sola o in associazione ad altre soluzioni aminoacidiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n 029362035 - «8 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n 029362035 - «8% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04135

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isoren 5,4%»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 930 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ISOREN 5,4%, rilasciata alla società Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, codice fiscale n. 09887560150, sono apportate le seguenti modifiche: in sostituzione della denominazione «Isoren 54%, è ora autorizzata la denominazione «Isoren»;

In sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. 029358013), viene autorizzata la confezione «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml (codice A.I.C. 029358037);

In sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. 029358025), viene autorizzata la confezione «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi - 500 ml (codice A.I.C. 029358049).

Confezione: «5,4% soluzione per infusione «30 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 029358037 (in base 10) 0VZXYP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), Corso Spagna, 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Fenilalanina 3 g; L-lsoleucina 7 g; L-Istidina 5 g; L-Leucina 7 g; L-Lisina cloridrato 8 g pari a L-Lisina 6,40 g; L-Metionina 6,8 g; L-Treonina 8 g; L-Triptofano 2 g; L-Valina 9 g;

eccipienti: acido cloridrico 37% 3,22 g; sodio metabisolfito 0,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 029358049 (in base 10) 0VZXZI (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna, 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Fenilalanina 3 g; L-Isoleucina 7 g; L-Istidina 5 g; L-Leucina 7 g; L-Lisina cloridrato 8 g pari a L-Lisina 6,40 g; L-Metionina 6,8 g; L-Treonina 8 g; L-Triptofano 2 g; L-Valina 9 g;

eccipienti: acido cloridrico 37% 3,22 g; sodio metabisolfito 0,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento nutrizionale nei pazienti con insufficienza renale o in CAPD (Dialisi peritoneale ambulatoriale continua)».

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome;

confezione: A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04136

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isoram»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 931 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ISORAM, rilasciata alla società Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, codice fiscale n. 09887560150, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. 029361021), viene autorizzata la confezione «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. 029361084).

Confezione: «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n 029361084 (in base 10) 0W00XW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), Corso Spagna, 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Arginina 3,2 g; L-Isoleucina 6,03 g; L-Leucina 15 g; L-Valina 18,21 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: encefalopatia epatica. Come integrazione di soluzioni aminoacidiche convezionali in stati post traumatici chirurgici e non (traumi meccanici - traumi chirurgici - decorso post-operatorio - stati settici - condizioni di stress post-traumatico in pazienti cirrotici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 029361084 - «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029361084 - «4 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dopamina PH&T»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 843 del 16 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano (Milano).

Medicinale: DOPAMINA PH&T.

Confezioni:

A.I.C. n. 034392011 - «200 mg concentrato per soluzione per infusione« 10 fiale;

A.I.C. n. 0343923023 - «400 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale.

È ora trasferita alla società Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 07129970633) c on sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Con conseguente variazione della denominazione in Dopamina Mayne.

I lotti del memdicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Golacetin» e «Midro»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 859 del 16 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratori Italiani Vaillant S.r.l. (codice fiscale 00792990152) con sede legale e domicilio fiscale in via Vincenzo Monti, 6, 20123 - Milano (Milano).

Medicinale: GOLACETIN.

Confezione: A.I.C. n. 032204012 - «1,3 MG COMPRESSE» 20 compresse.

Medicinale: MIDRO.

Confezioni:

A.I.C. n. 025102017 - polvere 20 bustine g 1,4;

A.I.C. n. 025102029 - polvere scatola g 80.

Sono ora trasferite alla società: I.M.O. Istituto di Medicina Omeopatica S.p.a. (codice fiscale 00714820156) con sede legale e domicilio fiscale in via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Carin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 878 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale 06831491003) con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi, 1 - 00156 - Roma (Roma).

Medicinale: CARIN.

Confezione: A.I.C. n. 020197012 - 10 compresse effervescenti.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cimille»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 879 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Qualifarma S.r.l. (codice fiscale 01359020334) con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 22 - 29010 - Vernasca (Piacenza).

Medicinale: CIMILLE.

Confezione: A.I.C. n. 034627012 - «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inalar Raffreddore»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 880 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Montefarmaco OTC S.p.a. (codice fiscale 12305380151) con sede legale e domicilio fiscale in via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (Milano).

Medicinale: INALAR RAFFREDDORE.

Confezione: A.I.C. n. 018368035 - «0,1 g + 0,025 g/100 ml spray nasale, soluzione» flacone nebulizzatore da 15 ml.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Verax Intimo»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 881 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Princeps S.r.l. (codice fiscale 02267950042) con sede legale e domicilio fiscale in via Donatori del Sangue, s.n.c. - 12026 Piasco (Cuneo).

Medicinale: VERAX INTIMO.

Confezioni:

A.I.C. n. 024164042 - «ginecologico» 10 bustine 500 mg;

A.I.C. n. 024164067 - «P» sol. ginecologica pronta 5 flaconi 140 ml.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcio Carbonato + vitamina D3 Errekappa».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 882 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 ERREKAPPA.

Confezione: A.I.C. n. 034800019 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 PENSA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 883 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: AMOXICILLINA RK.

Confezione: A.I.C. n. 034743017 - «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in AMOXICILLINA PENSA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Errezide»

Estratto determinzione A.I.C./N/T n. 884 del 23 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: ERREZIDE.

Confezione: A.I.C. n. 036643017 - « 80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 932 del 23 aprile 2007

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 30,400, 00040 - Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale n. 08065951009.

Medicinale: SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 750 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica: alle pagine 3 e 4, il paragrafo «Validità prodotto integro» è rettificato:

da: 1 anno dalla data di fabbricazione;

a: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037459029 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037459031 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione: A.I.C. n 037459043 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037459056 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simvastatina Proge Medica»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 933 del 23 aprile 2007

Medicinale: SIMVASTATINA PROGE MEDICA.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani, 4/A - 28100 Novara, Italia, codice fiscale 01728220037.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 751 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «Simvastatina Proge Medica» pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 77 del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

alle pagine 7 e 8, il paragrafo «Validità prodotto integro» è rettificato:

da: 1 anno dalla data di fabbricazione;

a: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037367024 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037367036 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037367048 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n 037367051 « 40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Omistat»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 934 del 23 aprile 2007

Medicinale: OMISTAT.

Titolare A.I.C.: Omicron Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Follereau, 25 - 24027 Nembro (Bergamo) Italia, codice fiscale 02530160130.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 752 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «Omistat» pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 77 del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

alle pagine 11 e 12, il paragrafo «Validità prodotto integro» è rettificato:

da: 1 anno dalla data di fabbricazione;

a: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037364027 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037364039 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione: A.I.C. n 037364041 « 40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037364054 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lipenil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 935 del 23 aprile 2007

Medicinale: LIPENIL.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani, 4/A - 28100 Novara, Italia, codice fiscale 01419800030.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 759 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «Lipenil» pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 77 del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

alle pagine 39 e 40, il paragrafo «Validità prodotto integro» è rettificato:

da: 1 anno dalla data di fabbricazione;

a: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037348024 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037348036 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037348048 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n 037348051 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04141

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione indicato a fianco, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti preziosi.

Denominazione	Sede	Marchio
Puntooro di Braconcini Claudia & C. S.N.C.	Vetralla - Piazza della Rocca n. 35	VT 48
Lo scarabeo D'Oro di Mei Otello	Civita Castellana - via di Massa n. 8	VT 82

I titolari delle imprese suddette hanno provveduto alla restituzione dei punzoni in dotazione che sono stati debitamente demoliti.

07A04148

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-109) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.